



**COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA**  
**PROVINCIA DI FROSINONE**  
**MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE**

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: [www.comune.pignataroint.fr.it](http://www.comune.pignataroint.fr.it)

PEC: [comune.pignataroint.servizi generali@certipecc.it](mailto:comune.pignataroint.servizi generali@certipecc.it)

Nr. 66 del 30/01/2023 del Registro del Pubblicazioni.

**COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**Nr. 01 del 30 Gennaio 2023**

**OGGETTO: Articolo 1, commi 227-229, della legge n. 197 del 29/12/2022. Approvazione diniego stralcio parziale.**

Il giorno Trenta del mese di Gennaio 2023, alle ore 16,03 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria urgente ed in seduta pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione.

Risultano presenti ed assenti i Signori:

| Nr. | Nome           | Cognome     | Carica      | Presente | Assente |
|-----|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| 1   | Benedetto      | MURRO       | Sindaco     | SI       |         |
| 2   | Daniele        | AZZOLI      | Consigliere | SI       |         |
| 3   | Mauro          | DE SANTIS   | Consigliere | SI       |         |
| 4   | Marcello Piero | CAVALIERE   | Consigliere | SI       |         |
| 5   | Luigi          | CARLOMUSTO  | Consigliere | SI       |         |
| 6   | Angelo         | MIELE       | Consigliere | SI       |         |
| 7   | Andrea         | COSTANZO    | Consigliere | SI       |         |
| 8   | Alessandro     | D'AMENDOLA  | Consigliere |          | SI      |
| 9   | Rita           | DI GIORGIO  | Consigliere |          | SI      |
| 10  | Maria Giovanna | EVANGELISTA | Consigliere |          | SI      |
| 11  | Enrico         | TISEO       | Consigliere |          | SI      |

*Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.*

*Verbalizza il Segretario Comunale dell'Ente, dott. Assunta DI MATTEO, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a); del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.*

*Constatato il numero legale degli intervenuti per la validità della seduta (metà dei consiglieri assegnati al Comune), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale comparato con l'art. 38, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.*

**OGGETTO: Articolo 1, commi 227-229, della legge n. 197 del 29/12/2022. Approvazione diniego stralcio parziale.**

In apertura di seduta il Sindaco introduce il punto posto all'ordine del giorno indicato in oggetto.

Il Sindaco, richiamata la nota dell'Organo Straordinario di Liquidazione acclarata al prot. 699 del 26/01/2023, con la quale ha chiesto, in via prudenziale, non essendosi ancora chiuso la procedura di dissesto finanziario, di non applicare ai carichi in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 quanto disposto dall'art. 1, comma 227 della legge 29/12/2022, n. 197, invitando pertanto il Consiglio Comunale ad adottare apposito atto deliberativo in tal senso, come espressamente previsto dalla medesima norma.

Conseguentemente il Sindaco invia il Consiglio Comunale a deliberare come da proposta di dispositivo depositata in atti.

Non essendoci interventi da parte dei consiglieri presenti in aula, il Sindaco procede con la votazione e la volontà consiliare si consolida come da dispositivo.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- **UDITO** quanto sopra;

- **PREMESSO** che:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

- **CONSIDERATO CHE** l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni; gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

- **RITENUTO** che:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;

- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

- **VISTO** che, dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate - Riscossione", emerge che il Comune di Pignataro Interamna presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale stimabili approssimativamente in €. 921.860,71 (interessi) relativamente alle violazioni del C.D.S. ed €. 93.110,27 per le violazioni sugli altri tributi comunali per un totale di circa €. 1.014.970,98;

- **CONSIDERATO** che con atto del Commissario Straordinario adottato con i poteri del C.C. nr. 02 del 08/03/2018, esecutivo, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni;

- **VISTA** la nota prot. 699 del 26/01/2023 a firma dell'Organo Straordinario di Liquidazione in merito all'oggetto, allegato B) alla presente quale parte integrante e sostanziale;

- **RITENUTO PERTANTO** di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

- **DATO ATTO CHE** il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

- **VISTO** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

- **INDIVIDUATO** il responsabile del procedimento nella persona del dott. Benedetto MURRO; il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

- **ACQUISITI** preventivamente:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziario reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, espresso con verbale n. 9 del 27/01/2023 (prot. n. 772 del 27/01/2023), agli atti d'ufficio ed allegato in copia (All. A);

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

**Presenti nr. 7 – votanti nr. 7.**

**Con nr. 7 voti favorevoli (unanimità), resi per alzata di mano,**

### **DELIBERA**

- 1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di **non applicare** ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
- 3) di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo;
- 4) di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
- 5) di trasmettere, a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22/12/2011, la presente deliberazione per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360.

In prosieguo,

su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

**Presenti nr. 7 – votanti nr. 7.**

**Con nr. 7 voti favorevoli (unanimità), resi per alzata di mano,**

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

**ALLE ORE 16:05 IL SINDACO DICHIARA SCIOLTA LA SEDUTA.**



# COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: [www.comune.pignataroint.fr.it](http://www.comune.pignataroint.fr.it) PEC:

[comune.pignataroint.servizi generali@certipec.it](mailto:comune.pignataroint.servizi generali@certipec.it)

Comune di  
Pignataro Interamna

27 GEN. 2023

Prot. n. 372

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 9 del 27-01-2023

**Oggetto: Parere in merito all'esercizio della facoltà di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del comma 229**

Il giorno 27- gennaio 2023, l'Organo di Revisione del Comune di Pignataro Interamna, ha preso in esame la Proposta di deliberazione di Consiglio n 1, del 30-01-2023 ad oggetto:

**Articolo 1, commi 227-229, della legge n. 197 del 29/12/2022. Approvazione diniego stralcio parziale.**

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 ad oggetto "Legge di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata sul supplemento ordinario 43/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 303 del 29/12/2022;

VISTI in particolare i commi 227, 228 e 229 dell'art.1 della suddetta Legge;

CONSIDERATO che i commi da 222 a 229 dispongono l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione.

Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico.

CONSIDERATO che nella proposta di deliberazione in esame si evince la volontà dell'Ente di non consentire l'annullamento automatico al fine di non pregiudicare l'obiettivo di contrasto all'evasione;

Tutto ciò premesso e considerato, l'Organo di revisione:

ASSUNTE le opportune informazioni sul valore delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora relative ai carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione

EFFETTUATE le necessarie verifiche ed alla luce di quanto sopra premesso,

RICORDATO che l'Ente, ai fini dell'efficacia del provvedimento in esame, entro il 31 gennaio 2023 deve:

- darne notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
- darne notizia dell'adozione del provvedimento all'agente della riscossione;

VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Tributi e dal Responsabile Settore finanziario;

Visto il parere dell'organo straordinario di liquidazione

### **ESPRIME**

**parere favorevole**, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), nn. 3 e 7, del T.U.E.L., in ordine alla proposta di esercizio della facoltà di cui all'art. 229 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ricordando che l'ente dovrà procedere alla trasmissione della delibera al MEF ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011.

\_27/01/2023

**L'Organo di Revisione**

Dott. Giuseppe Russo



COMUNE DI  
PIGNATARO INTERAMNA

Allegato B) deliberazione di C.C. n. 01 del 30/01/2023.

PROT. N. 699

Arr.ii **26 GEN. 2023**



Risposta al  
**COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA**  
con Protocollo **PROVINCIA DI FROSINONE**

**MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE**

Tel. 0776/949012

Fax. 0776/949306

c.a.p. 03040 c.c.p. 13035035 cod. fisc. 8100305 060 6 ragioneria.pignataro@virgilio.it  
pec ragioneria.pignataroint@certipec.it

**L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

Prot. N. 699

Al Sindaco  
Al Segretario Comunale  
Al Consiglio Comunale  
Ai Responsabili dei servizi

SEDE

Oggetto: articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022 "stralcio parziale"

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, importi rilevanti e di competenza del dissesto finanziario;


Tutto quanto sopra premesso,

considerato, che si tratta di carichi dal 01/01/2000 al 31/12/2015, si competenza di questo Organismo Straordinario di liquidazione ed atteso che il dissesto non è ancora chiuso, si ritiene opportuno, in via prudenziale, di non applicare ai carichi in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, CHIEDENDO che venga adottato un apposito atto deliberativo entro il 31/01/2023, così come previsto dal comma 229 della medesima legge.

Pignataro Interamna, 26 gennaio 2023

Il Commissario Straordinario di Liquidazione

(Dott. Marco Alicandro)



**OGGETTO:** Articolo 1, commi 227-229, della legge n. 197 del 29/12/2022. Approvazione diniego stralcio parziale.

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,  
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 27/01/2023.

**Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria)  
F.to: Dott. Benedetto Murro**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 27/01/2023.

**Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)  
F.to: Dott. Francesco Neri**

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Segretario Comunale**  
F.to: Dott.ssa Assunta Di Matteo

**Il Sindaco**  
F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **30/01/2023**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **30/01/2023**.

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **30/01/2023**.

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Francesco Neri

